



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“CONSORZIO ETS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

Art. 1 - Costituzione

L'Associazione “CONSORZIO ETS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” è una libera associazione costituita con verbale di assemblea dei soci in data 15 gennaio 2025 a norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 del Codice Civile. L'assemblea dei soci adotta il seguente statuto nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e delle successive norme in materia.

E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato “CONSORZIO ETS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE” sotto forma di associazione di promozione sociale. L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, democratica, apolitica e aconfessionale.

L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

L'Associazione ha sede legale in Agrigento, Via Piersanti Mattarella n. 77. L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 – Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 del presente statuto:

- attività di interesse generale;
- attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- attività di raccolta fondi.

Tutte le attività sono finalizzate alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità, all'espressione della dignità della persona umana, alla socializzazione.

Art. 6 – Principi e scopi generali

L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire tutte le attività di interesse generali previste dall'art. 5 del D.Lgs n.117/2017 e successive modificazioni, con particolare attenzione ad iniziative sociali, culturali, formative, educative, ricreative, turistiche, sportive dilettantistiche, assistenziali, ambientalistiche, di ricerca e progettazione, di prevenzione sanitaria ed inserimento socio lavorativo dei soggetti svantaggiati, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo.

Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale:

- può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio;
- si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche dei soci, garantendo insieme alla dialettica, anche atteggiamenti o linguaggi ai suoi interni, che non offendono le diverse sensibilità e convinzioni;
- può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle iniziative di promozione sociale, culturale, turistica, sportiva dilettantistica, ambientalista;
- ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli enti locali ed enti culturali, educativi, formativi, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello sport.

L'Associazione può, altresì, svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per il raggiungimento dei fini statuari, purché non incompatibile con la sua natura di associazione e realizzata nei limiti consentiti dalla legge.

Nel raggiungimento delle finalità statuarie, l'associazione potrà iscriversi ai registri regionali, nazionali e internazionali delle APS nonché cooperare o aderire ad iniziative di altre associazioni, di enti pubblici e privati e di altri organismi di cui riconosce e condivide i principi, le finalità ed i progetti operativi. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

In particolare l'Associazione, promuove, esercita e organizza attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive

- modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche sia riconosciute dal CONI sia non riconosciute compresi gli e-sport;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'Associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione può svolgere attività nei seguenti settori:
- servizi di assistenza sociale, socio sanitaria, socio-educativa, economica e culturale a sostegno delle categorie più deboli, delle persone con disabilità e delle fasce di popolazione svantaggiate;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - tutela, promozione, valorizzazione, conservazione e gestione del patrimonio d'interesse storico, artistico, monumentale, archeologico, culturale, ambientale, ecologico;
 - tutela, promozione e valorizzazione della cultura e dell'arte in tutte le loro forme di espressione;
 - consulenza tecnica ed economica, pianificazione, progettazione e gestione di attività e servizi di interesse generale;

- sviluppo del turismo sociale, sostenibile ed ecocompatibile;
 - orientamento e formazione professionale quali strumenti utili per lo sviluppo culturale, sociale e lavorativo della persona.
- Per perseguire tale scopo l'associazione svolge le seguenti attività:
- progetti, servizi, iniziative finalizzati alla lotta alla povertà educativa, all'emarginazione sociale e culturale, alle devianze giovanili, all'abbandono scolastico in tutte le sue forme, alle discriminazioni e alla violenza di genere;
 - promozione e gestione di servizi di assistenza sociale e sanitaria in favore di minori, anziani, giovani, disabili e persone svantaggiate; assistenza domiciliare; trasporto e accompagnamento; telesoccorso e teleassistenza;
 - progetti, servizi, iniziative finalizzati all'inserimento socio lavorativo delle fasce più deboli della popolazione, al rafforzamento delle competenze trasversali e di cittadinanza, all'autoimprenditorialità;
 - servizi di consulenza tecnica ed economica; progettazione, studi, ricerche e analisi; servizi di marketing in ambito nazionale e internazionale, promozione e pubblicità; servizi di pianificazione e gestione logistica;
 - co-pianificazione, co-progettazione co-gestione di attività e servizi ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.;
 - promozione e gestione di strutture socio-assistenziali quali ricoveri, convitti, asili nido, centri di accoglienza e assistenza per ospitalità diurna o residenziale temporanea, centri e sportelli di assistenza e consulenza specialistici, comunità alloggio, case protette e case albergo, centri ricreativi, centri di istruzione per minori e adulti in condizioni di indigenza e disagio;
 - svolgimento stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
 - progettazione, realizzazione e gestione di strutture e impianti sportivi, centri sportivi polivalenti; centri di addestramento e allenamento sportivi; gestione di corsi per istruttori e tecnici sportivi; gestione di scuole e corsi per tutte le discipline sportive e ricreative;
 - organizzazione di campagne di informazione e divulgazione attraverso iniziative editoriali e l'impiego di media e di mezzi e strumenti di comunicazione e diffusione;
 - promozione, realizzazione e gestione di strutture turistiche e ricettive quali alberghi, ostelli, pensioni, bed and breakfast; agriturismo; campeggi; villaggi turistici; stabilimenti balneari e termali; case vacanza; casali e strutture ricettive rurali; strutture e attività ricreative, di benessere, di intrattenimento e sportive; strutture e attività di ristorazione, pub, bar, ecc;
 - promozione, realizzazione e gestione di servizi turistici di accoglienza, informazione, ricevimento, accompagnamento, comunicazione, assistenza e supporto, trasporto;
 - organizzazione, promozione e gestione di itinerari e pacchetti turistici, tour, visite guidate ed escursioni anche con l'ausilio di guide e accompagnatori finalizzati allo sviluppo del turismo sociale, sostenibile ed ecocompatibile e alla valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - organizzazione e gestione di fiere, meeting, workshop, seminari, convegni, eventi ricreativi e di intrattenimento; iniziative ed eventi a valenza sociale e culturale; mostre, esposizioni, concerti, spettacoli, ecc;
 - promozione e gestione di servizi di formazione professionale, formazione continua, formazione superiore, formazione a distanza; orientamento e tutoraggio; apprendistato, tirocini e stage formativi e lavorativi; servizi di istruzione, educazione, sostegno e recupero scolastico; formazione professionale in ambito agricolo e forestale;
 - promozione e gestione di servizi e attività di formazione continua in medicina ECM (Educazione continua in Medicina);
 - promozione e gestione di servizi di agenzia per il lavoro, orientamento e accompagnamento individuale al lavoro, informazione e assistenza per la ricerca di opportunità di lavoro, incontro domanda/offerta di lavoro, accoglienza e intermediazione finalizzata all'inserimento nel mercato del lavoro, assistenza e consulenza sulle tematiche del lavoro e della tutela dei diritti, anche con il supporto di professionalità esterne all'Associazione.

La sede legale dell'Associazione potrà essere trasferita senza necessità di modificare il presente Statuto.

L'Associazione potrà deliberare anche l'apertura di sedi periferiche, sia sul territorio nazionale che estero, senza che sia necessaria la modifica del presente Statuto. Potrà affidare l'organizzazione delle sedi periferiche agli associati che ne faranno richiesta, previa delibera dell'Organo direttivo. L'apertura, il funzionamento e la chiusura di eventuali suddette sedi saranno regolamentati in maniera specifica dal Consiglio Direttivo.

Le sedi periferiche saranno comunque sottoposte al controllo da parte del Consiglio Direttivo e potranno, comunque, essere commissariate dalla sede centrale per: mancato funzionamento per un periodo di un anno degli organi dirigenti o esecutivi; impossibilità di funzionamento degli stessi; gravi violazioni dello Statuto o dei regolamenti o delle deliberazioni assunte dagli organi della sede centrale; mancanza di soci effettivi e attivi. Il commissariamento potrà durare un intero anno, al termine del quale il Presidente presenterà al Consiglio Direttivo della sede centrale una relazione sullo stato della sede periferica, con parere in ordine anche alla possibile chiusura della stessa.

Art. 7 Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale:

- la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del Decreto Legislativo 117/2017;
- la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del Decreto Legislativo 117/2017.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione inoltre, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, esercita e organizza attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui

all'art.5 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 8 Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 9 – Caratteristiche dell'Associazione

- a) E' un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo, eletto da tutti gli associati, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale;
- b) non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di ripartire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali e/o proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
- c) gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti gli associati, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;
- d) con i regolamenti sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari e degli associati;
- e) in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate, commissioni e gruppi di interesse;
- f) i compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti, tenendo conto della normativa vigente.

Art. 10 - Associati

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche e le altre APS che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono associarsi anche gli altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro in misura comunque non superiore al 50% delle APS presenti in qualità di soci. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla normativa in vigore. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del numero minimo previsto dalla normativa vigente, l'associazione ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e l'obbligo del versamento annuale della quota associativa. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

1. soci fondatori: sono quegli associati che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione;
2. soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione in un momento successivo alla sua costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal consiglio direttivo,
3. soci sostenitori: sono invece quegli associati che partecipano alla vita associativa dando un contributo maggiore di quello previsto per gli associati ordinari.

Gli associati, indipendentemente dalle categorie di appartenenza, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati in regola con le quote associative. Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili gli associati che hanno raggiunto la maggiore età.

Art. 11 – Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'Assemblea;
- alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Art. 12 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Gli associati possono essere sospesi, esclusione o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'interessato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

Art. 13 – Volontario ed attività di volontariato

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 14 – Gli Organi

Sono organi dell'Associazione

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Art. 15 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci - organo sovrano dell'Associazione - è composta da tutti gli associati in regola con i versamenti delle quote sociali.

Ciascun associato ha diritto ad un voto; per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati; l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la rappresentanza di almeno 3/4 del corpo sociale.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la rappresentanza di metà più uno degli associati.

La seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno un giorno dopo la prima.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta degli associati presenti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo in via ordinaria almeno due volte l'anno; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o su richiesta del Collegio sindacale espressa all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data in cui viene richiesta.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 15 giorni prima, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale ovvero a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo e-mail, specificando la data, l'ora e la sede della riunione nonché l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Le votazioni sull'argomento all'ordine dei giorni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti.

L'Assemblea può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione sincrona a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli eventi oggetto della verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea per il rinnovo degli organi:

Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo.

Art. 26- Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire esclusivamente con decisione dell'Assemblea straordinaria e con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;

Art. 27 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri amministrativi-contabili:

- il libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dei consiglieri;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'ente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma I del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione nella sua qualità di legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art.29 – Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Associazione stessa.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere, inoltre, a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 30 – Assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 31 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art.32 – Norma transitoria

L'acronimo E.T.S., o in via sussidiaria quello di APS, potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al R.U.N.T.S.

